

<u>Causale</u>	<u>Soggetti tenuti alla corresponsione</u>	<u>Misura del contributo</u>	<u>Termine e modalità di versamento</u>
Art. 3, lett. a)	<p>SIM</p> <p>Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato in misura pari ad € 4.200,00 maggiorato dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2019 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2020, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ricavi fino a € 50.000.000, € 120.000,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 145.000,00; - per ricavi oltre € 100.000.000, € 165.000,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art. 3, lett. b)	<p>IMPRESSE DI INVESTIMENTO</p> <p>Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un servizio/attività di investimento: € 4.200,00; b) due servizi/attività di investimento: € 15.325,00; c) tre servizi/attività di investimento: € 27.765,00; d) quattro servizi/attività di investimento: € 37.555,00; e) cinque servizi/attività di investimento: € 47.335,00; f) sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 62.000,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>

Art. 3, lett. c)	<p>BANCHE</p> <p>Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato in misura pari ad € 4.200,00 maggiorato del 3,40% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2019 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2020, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ricavi fino a € 10.000.000, € 120.000,00; - per ricavi fino a € 20.000.000, € 145.000,00; - per ricavi fino a € 50.000.000, € 165.000,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 185.000,00; - per ricavi fino a € 500.000.000, € 205.000,00; - per ricavi oltre € 500.000.000, € 230.000,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art. 3, lett. d)	<p>SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</p> <p>di seguito indicate:</p>	<p>Il contributo dovuto è computato come segue:</p>	
Art. 3, lett. d) punto d1)	<p>SOCIETÀ DI GESTIONE ITALIANE</p> <p>d1) le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2021 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 4.200,00 maggiorato, dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2019 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2020, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i ricavi fino a € 50.000.000, € 120.000,00; - per i ricavi fino a € 100.000.000, € 145.000,00; - per i ricavi oltre €100.000.000, € 165.000,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>

<p>Art. 3, lett. <i>d</i>) punto <i>d2</i>)</p>	<p>SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA</p> <p><i>d2</i>) le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera <i>o-bis</i>), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (<i>FIA UE</i>) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera <i>p</i>), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure:</p> <p><i>a</i>) un servizio/attività di investimento: € 4.200,00; <i>b</i>) due servizi/attività di investimento: € 15.325,00; <i>c</i>) tre servizi/attività di investimento: € 27.765,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
<p>Art. 3, lett. <i>e</i>)</p>	<p>Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>c-bis</i>), del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure:</p> <p><i>a</i>) un servizio/attività di investimento: € 4.200,00; <i>b</i>) due servizi/attività di investimento: € 15.325,00; <i>c</i>) tre servizi/attività di investimento: € 27.765,00; <i>d</i>) quattro servizi/attività di investimento: € 37.555,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
<p>Art. 3, lett. <i>f</i>)</p>	<p>AGENTI DI CAMBIO</p> <p>Gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2021 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 100,00 <i>pro-capite</i>.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>

Art. 3, lett. g)	GESTORI COLLETTIVI	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. g) punto g1)	<p>g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2021, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; • le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 2 gennaio 2021, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. 	<p>Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 3.895,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:</p> <p>a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.945,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2021 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi <i>retail</i>). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;</p> <p>b) per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2021 di € 1.375,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;</p> <p>c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;</p> <p>d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>

<p>Art. 3, lett. g) punto g2)</p>	<p>g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI</p> <p>OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2021, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la denotifica dall'Autorità competente.</p>	<p>Nel caso di <u>offerta al pubblico</u> il contributo è pari:</p> <p>a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2021 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi <i>retail</i>) ad € 1.945,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;</p> <p>b) per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 2 gennaio 2021, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.375,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;</p> <p>c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;</p> <p>nel caso il gestore commercializzi OICR <u>ad investitori professionali</u>, il contributo è pari:</p> <p>d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 900,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;</p> <p>e) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 900,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
---	--	--	---

<p>Art. 3, lett. g) punto g3)</p>	<p>g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR</p> <p>i gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.</p>	<p>Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per volumi fino a € 1.000.000, € 4.000,00; - per volumi fino a € 10.000.000, € 12.000,00; - per volumi fino a € 100.000.000, € 20.000,00; - per volumi fino a € 1.000.000.000, € 28.000,00; - per volumi fino a € 3.000.000.000, € 36.000,00; - per volumi oltre € 3.000.000.000, € 42.000,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>Gestori italiani: mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>Gestori esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
<p>Art. 3, lett. h)</p>	<p>ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p>L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari ad € 1.038.515,00.</p>	<p>Versamento entro il 31 maggio 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
<p>Art. 3, lett. i)</p>	<p>IDEATORI DI PRIIPs</p> <p>Gli ideatori di PRIIPs di cui all'art.4-<i>decies</i> del d.lgs. n. 58/1998 che hanno notificato alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari ad € 500,00 per ciascun documento notificato contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti.</p> <p>La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 80.000,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
<p>Art. 3, lett. j)</p>	<p>EMITTENTI</p> <p>I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:</p>	<p>Il contributo dovuto è computato come segue:</p>	
<p>Art. 3, lett. j), punto j1)</p>	<p>EMITTENTI ITALIANI</p> <p>j1) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.</p>	<p>Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come da successivo comma 3/1.</p> <p>La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 675.000,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>

Art. 3, lett. j), punto j2)	EMITTENTI ESTERI j2) gli emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come da successivo comma 3/2. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 675.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. j), punto j3)	EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE j3) gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 675.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3. lett. k)	EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI Gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come segue: <ul style="list-style-type: none"> • per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.520,00 per ogni strumento negoziato; • per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale è pari ad una quota fissa di € 452,00 per ogni strumento negoziato. La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 140.400,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli emittenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. l)	EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI Gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2021, risultino soggetti agli obblighi di legge previsti per tale categoria di emittenti.	Il contributo dovuto è pari ad € 15.940,00 <i>pro-capite</i> .	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art.3, lett. <i>m</i>)	<p>SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE</p> <p>I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera <i>g</i>), di seguito indicati:</p>	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art.3, lett. <i>m</i>), punto <i>m1</i>)	<p><i>m1</i>) OFFERENTI CON PROCEDIMENTI ESTINTI</p> <p>soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.</p>	<p>Il contributo è pari ad una quota fissa di € 9.635,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione.</p> <p>Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art.3, lett. <i>m</i>), punto <i>m2</i>)	<p><i>m2</i>) OFFERENTI CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA</p> <p>soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, la relativa offerta e/o vendita.</p>	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 19.270,00 per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021.	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>

<p>Art.3, lett. <i>m</i>), punto <i>m3</i>)</p>	<p><i>m3</i>) OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA</p> <p>soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita, un'offerta di sottoscrizione e/o vendita finalizzata alla quotazione di titoli di capitale ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è calcolato come segue per le:</p> <p><i>a</i>) offerte al pubblico di sottoscrizione e/o vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali <i>covered warrant</i> o <i>certificates</i>: il contributo è pari ad una quota fissa di € 22.755,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.965,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola <i>tranche</i> per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;</p> <p><i>b</i>) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (<i>warrant</i>): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una <i>quota fissa</i> di € 22.755,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 4,648% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 6.000.000,00 per ciascuna offerta;</p> <p><i>c</i>) offerte di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari e offerte di sottoscrizione e/o vendita finalizzate alla quotazione di titoli di capitale: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 22.755,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,171% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2;</p> <p><i>d</i>) offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 22.755,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,171% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
---	--	--	--

<p>Art.3, lett. m), punto m4)</p>	<p>m4) SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE • DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE /DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE DA NOTIFICARE PRESSO ALTRA AUTORITA' • DEL SUPPLEMENTO <p>a) soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021;</p> <p>b) soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del Regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021;</p> <p>c) soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021.</p>	<p>a) Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 22.755,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;</p> <p>b) Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) per il quale il soggetto istante richieda la notifica presso altra Autorità competente per l'approvazione del prospetto è pari ad una quota fissa di € 15.000,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale);</p> <p>c) Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 15.000,00 per singolo documento.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
---	---	--	--

<p>Art.3, lett. <i>m</i>), punto <i>m5</i>)</p>	<p>SOGGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO (art. 1 paragrafo 5, lettere e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129)</p> <p><i>m5</i>) soggetti che, avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali sia reso disponibile al pubblico un documento (Documento di esenzione) ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999 nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 15.000,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
<p>Art. 3, lett. <i>n</i>)</p>	<p>SOCIETA' DI REVISIONE E REVISORI</p> <p>I Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); - hanno espresso, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario. 	<p>Il contributo dovuto è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nella misura del 9,90% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi; b) nella misura del 8,10% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti; c) nella misura del 3,05% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR). 	<p>Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2):</p> <p>per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7;</p> <p>per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8</p>
<p>Art. 3, lett. <i>o</i>)</p>	<p>Borsa Italiana s.p.a..</p>	<p>Il contributo è pari ad € 4.516.680,00.</p>	<p>Versamento entro il 28 febbraio 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>

Art. 3, lett. p)	MTS s.p.a..	Il contributo è pari ad € 461.705,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3 lett. q)	Monte Titoli s.p.a..	Il contributo è pari ad € 802.340,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. r)	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a..	Il contributo è pari ad € 542.120,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. s)	GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g-bis), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure: a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 35.000,00; b) fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 75.000,00; c) fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 115.000,00; d) fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 155.000,00; e) fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 195.000,00; f) fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 235.000,00; g) oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 275.000,00 Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. t)	INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2021, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.	Il contributo dovuto, per l'anno 2021, è pari ad € 12.480,00 maggiorato di € 8.320,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (<i>Traded on a Trading Venue</i>).	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. u)	<p>GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI</p> <p>I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	Il contributo è pari ad € 27.250,00 <i>pro-capite</i> .	<p>Mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4).</p> <p>La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.</p>
Art. 3, lett. v)	<p>GESTORI DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PMI</p> <p>I Gestori di portali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la raccolta di capitali di rischio per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali; • per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese <p>iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa pari a € 3.465,00 maggiorata di € 4.410,00 per i soggetti che alla data del 2 gennaio 2021 risultino aver avviato l'attività di raccolta.	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art.3, lett. w)	<p>GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO</p> <p>I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2021, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.288,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure:</p> <p>a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 7.020,00;</p> <p>b) da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.360,00;</p> <p>c) oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 12.180,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art.3, lett. x)	<p>FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI</p> <p>I Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	Il contributo dovuto è pari a € 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>

Art. 3, lett. y)	<p>SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA</p> <p>I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 254/2016 nel 2020 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 2.000,00 <i>pro-capite</i>.</p> <p>Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs 254/2016.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art. 3, lett. z)	<p>AMMINISTRATORI DI BENCHMARK</p> <p>Gli amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sottoposti a vigilanza, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 2 gennaio 2021.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 50.000,00 <i>pro-capite</i>.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art. 3, lett. aa)	<p>INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO</p> <p>Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, regolano internamente operazioni su titoli.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 2.000,00 <i>pro-capite</i>.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2021</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>